

Delibera n. 134/2017

Procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Avvio consultazione pubblica.

L'Autorità, nella sua riunione del 16 novembre 2017

- VISTO** il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il *“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in tema di qualità dei servizi pubblici, nazionali e locali;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, e, in particolare, l'articolo 101 in tema di erogazione dei servizi pubblici;
- VISTO** l'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla carta della qualità dei servizi degli enti gestori che stipulano contratti di servizio con gli enti locali;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed, in particolare, il comma 2, lettera d), che attribuisce all'Autorità il compito di *“stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta”*;
- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'articolo 8 (Contenuto delle carte di servizio) prevede: *“1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi*

pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura. 2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.”;

- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”;*
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante la *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;*
- VISTO** l'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1998, recante lo *“Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del Settore Trasporti”;*
- VISTO** il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, approvato con delibera dell'Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 e, in particolare, gli articoli 4 e 5;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 37/2016 del 6 aprile 2016, con la quale è stato avviato il procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, in attuazione del disposto di cui all'articolo 37, comma 2, lettera d), sopra richiamato, ed è stato fissato il termine di conclusione del procedimento alla data del 16 dicembre 2016,

prorogato, da ultimo, al 29 dicembre 2017, con delibera n. 148/2017 del 15 dicembre 2016;

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 48/2017 del 30 marzo 2017, con la quale è stato approvato l’atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, e, in particolare, la misura n. 4 che stabilisce che gli obblighi di servizio pubblico garantiscano *“almeno le condizioni minime di qualità dei servizi ed il contenuto minimo dei diritti degli utenti definiti ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché il rispetto dei diritti dei passeggeri di cui ai relativi Regolamenti europei e disposizioni nazionali di esecuzione”* (punto 1) e che *“Rientra tra le condizioni minime di qualità dei servizi (...) una adeguata offerta di servizi negli orari nei quali maggiormente si concentra l’utenza che si sposta per ragioni di lavoro o di studio, come ad esempio nelle fasce orarie di punta dei periodi non festivi”* (punto 2);
- RITENUTO** di indire una consultazione pubblica sul documento allegato alla presente delibera, contenente lo schema dell’atto di regolazione, corredato dall’indicazione, per ciascuna misura, delle questioni sulle quali l’Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;
- RITENUTO** congruo, al riguardo, individuare nell’11 dicembre 2017 il termine di scadenza per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati;
- RITENUTO** di consentire ai partecipanti alla consultazione pubblica che ne facciano richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte nel corso dell’audizione fissata per il giorno 30 novembre alle ore 11,00 presso la sede dell’Autorità;

Su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è indetta una consultazione pubblica sul documento riportato nell’allegato A alla presente delibera, contenente lo schema di atto di regolazione recante le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, da adottare ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e proposte sullo schema di atto di regolazione di cui al punto 1 entro e non oltre il termine dell’11 dicembre 2017 ed esclusivamente secondo le modalità di consultazione riportate nell’Allegato B alla presente delibera;

3. i partecipanti alla consultazione possono chiedere di illustrare le proprie osservazioni e proposte nel corso dell'audizione fissata per il giorno 30 novembre 2017 alle ore 11,00 presso la sede dell'Autorità;
4. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità, unitamente agli Allegati A e B di cui ai punti 1 e 2, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Torino, 16 novembre 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi